

Una panoramica delle notizie più significative dal Granducato

Il Desk Lussemburgo, istituito lo scorso anno nel quadro della strategia di internazionalizzazione che da sempre caratterizza il nostro Studio, fornisce alla clientela italiana e internazionale un canale di accesso privilegiato al mercato lussemburghese e rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori con sede in Lussemburgo che hanno significativi rapporti commerciali con l'Italia. Il Desk offre un'assistenza e una consulenza legale e fiscale completa, integrata e calibrata sulle esigenze dei clienti. In tale ottica, redige periodicamente questa rassegna che mira ad offrire agli operatori una panoramica su quanto accade nel Granducato nell'ambito delle aree di maggiore sensibilità per la clientela operante in Lussemburgo o interessata alle opportunità del mercato lussemburghese. Il Desk Lussemburgo è ovviamente a disposizione per aiutarVi a comprendere e ad approfondire le novità e le tematiche di Vostro interesse.

ANTIRICICLAGGIO & NORMATIVA BANCARIA

Registro dei beneficiari effettivi: norme attuative

Il Lussemburgo e il Registro di Commercio lussemburghese hanno provveduto ad emanare norme operative di funzionamento del Registro dei Beneficiari Effettivi recentemente istituito.

Come già segnalato nel nostro precedente [Legal Update di febbraio 2019](#), il Lussemburgo, con la Legge del 13 gennaio 2019 (la "**Legge**"), ha provveduto ad istituire il Registro dei Beneficiari Effettivi (il "**Registro**"), che è divenuto operativo il 1 marzo 2019. Il primo semestre è un "periodo di transizione" al termine del quale i soggetti di diritto lussemburghesi che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge dovranno obbligatoriamente conformarsi alle relative disposizioni. Il Granducato e le Autorità coinvolte nella gestione del Registro stanno ora provvedendo ad emanare le norme di attuazione dello stesso.

Il 19 Febbraio u.s. il Lussemburgo ha infatti emanato un Regolamento Granducale (il "**Regolamento**") che detta norme specifiche in merito alle modalità di registrazione, ai costi amministrativi e alle modalità di accesso alle informazioni contenute nel Registro. Per ciò che riguarda le informazioni contenute nel Registro, il Regolamento stabilisce che la ricerca dei soggetti iscritti potrà essere eseguita per nome, per ragione sociale, o per numero di registrazione dell'ente presso il Registro di Commercio. Inoltre, le Autorità nazionali avranno anche la facoltà di effettuare la ricerca attraverso il nominativo del beneficiario effettivo. Il Regolamento non detta invece alcuna norma relativa alle modalità con le quali richiedere eventuali restrizioni all'accesso al Registro, limitandosi a prevedere che ciò possa avvenire al momento della registrazione o anche dopo.

A stretto giro, il 25 febbraio u.s., anche il Registro di Commercio lussemburghese, in quanto Autorità responsabile della gestione del Registro, ha emanato una circolare esplicativa volta a chiarire i principali dubbi che possono sorgere in capo agli utenti ed operatori.

REGOLAMENTARE & MERCATI FINANZIARI

Nuova regolamentazione riguardante l'utilizzo della blockchain per la detenzione e la circolazione di strumenti finanziari

Dal 5 marzo 2019 è in vigore in Lussemburgo una legge che consente di fare chiarezza sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la circolazione e il possesso di strumenti finanziari.

Il Lussemburgo segna una tappa fondamentale per l'utilizzo delle nuove tecnologie, e in particolare della blockchain, ai fini della detenzione e della circolazione di strumenti finanziari. In particolare, il legislatore lussemburghese ha modificato la legge del 1 agosto 2001 introducendo il nuovo articolo rubricato n. 18 bis il quale, basandosi sul principio della neutralità della tecnologia, riconosce espressamente la possibilità utilizzare meccanismi pubblici di registrazione elettronica, come la blockchain, per la detenzione dematerializzata e la circolazione di strumenti finanziari.

Questa novità costituisce una notevole modernizzazione del settore finanziario lussemburghese, che prosegue nel solco tracciato nel 2013 dalla normativa sulla dematerializzazione dei titoli. Il Lussemburgo, infatti, con questo intervento legislativo, diventa il primo Stato dell'Unione Europea ad avere una normativa specifica in merito, rafforzando così la sua posizione privilegiata di player nel settore delle fintech a livello globale.

TAX

Disegno di legge di bilancio 2019 n. 7450

Il Governo lussemburghese ha depositato al Parlamento il disegno di legge di bilancio 2019 n. 7450 che prevede interessanti novità in merito alla riduzione della corporate income tax.

Le più importanti misure fiscali che il disegno di legge di bilancio 2019 propone di adottare riguardano la riduzione della *corporate income tax* ("CIT") e l'introduzione dell'opzione, prevista dalla Direttiva ATAD, che consente l'applicazione delle c.d. "*interest limitation rules*" al livello di gruppo.

Più in particolare, le principali modifiche proposte sono le seguenti: (i) verrà significativamente innalzato da EUR 25.000 a EUR 175.000 lo scaglione dei redditi assoggettati alla CIT con aliquota del 15%; (ii) per il caso in cui i redditi siano compresi in uno scaglione tra EUR 175.000 ed EUR 200.000 verranno assoggettati ad una aliquota "intermedia" composta da un importo fisso di EUR 26.250 e da un importo variabile corrispondente al 31% dei redditi netti eccedenti EUR 175.000; (iii) verrà abbassata dal 18% al 17% l'aliquota applicabile ai redditi eccedenti EUR 200.000.

Grazie a queste modifiche, il *tax rate* aggregato costituito dalla somma tra CIT, *municipal business tax* vigente nella città di Lussemburgo e i contributi da versare al fondo per la disoccupazione sarà ridotto dall'attuale livello del 26,01% al 24,94%.

Per quanto concerne invece le c.d. "*interest limitation rules*" introdotte dalla Direttiva ATAD e implementate nel diritto interno lussemburghese, i costi netti di finanziamento sono deducibili nei limiti del maggiore tra il 30% dell'EBITDA del contribuente e l'importo di EUR 3 milioni. I costi netti di finanziamento corrispondono all'ammontare di costi di finanziamento deducibili eccedenti gli interessi tassabili, i ricavi nonché qualsiasi altro ricavo tassabile economicamente equivalente percepito dal contribuente. La Direttiva ATAD ha previsto la possibilità di optare per la applicazione delle c.d. "*interest limitation rules*" a livello di gruppo, nel quale caso i costi di finanziamento eccedenti e l'EBITDA possono

essere determinati a livello di gruppo. Pertanto, il disegno di legge di bilancio prevede di modificare la normativa al fine di consentire che sia il contribuente a decidere se applicare le c.d. “*interest limitation rules*” a livello di gruppo oppure di singola entità.

La legge di bilancio dovrà entrare in vigore il 1 maggio 2019 tuttavia la riduzione della CIT sarà applicabile già dall’anno fiscale 2019, così come la modifica delle c.d. “*interest limitation rules*” sarà applicabile dal 1 gennaio u.s.

BREXIT

Dodici mesi di tempo per sanare le “violazioni passive”

Depositato in Parlamento un disegno di legge che mira ad introdurre norme volte a regolare le c.d. “violazioni passive” e il collocamento di UK UCITS in relazione alla Brexit.

Il disegno di legge n. 7426 è stato depositato in Parlamento il 20 marzo 2019 con l’intento di regolare tempestivamente talune conseguenze della Brexit.

L’obiettivo è di considerare come “violazioni passive”, da sanare in un periodo di tempo di 12 mesi, le violazioni alle politiche e regole di investimento ovvero le restrizioni agli investimenti stabilite da prospetti, documenti istitutivi o norme di legge risultanti dal fatto che il Regno Unito non sarà più parte della UE o comunque correlate alla Brexit, sia che questa venga implementata con accordo o senza.

Il disegno di legge prevede che le azioni volte a sanare tali violazioni siano poste in essere nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di 12 mesi, al fine di preservare la stabilità dei mercati finanziari e gli interessi degli azionisti. In ogni caso, questo “periodo di grazia” di 12 mesi è applicabile solo per le violazioni che risultano da posizioni costituite prima che il Regno Unito esca dalla UE. Un regime analogo sarebbe adottato per i c.d. *Specialised Investment Funds*.

Inoltre, sempre il disegno di legge n. 7426, prevede che i fondi UCITS di diritto inglese, gestiti da una management company britannica, che attualmente sono autorizzati alla commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio in Lussemburgo, possono continuare tale commercializzazione per un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea. Nel caso in cui, invece, il fondo UCITS di diritto inglese sia gestito da una management company stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea (ovviamente diverso dal Regno Unito), la commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio in Lussemburgo rimarrà possibile a condizione che la management company sia anche autorizzata come gestore di fondi di investimento alternativi (c.d. AIF).

A tale riguardo, un diverso disegno di legge, i.e. il n. 7401, già depositato al Parlamento il 31 gennaio u.s., prevede che, in caso di c.d. “hard Brexit”, la CSSF possa consentire alle management companies di UCITS inglesi e ai gestori di AIF inglesi, di continuare ad operare rispettivamente come management companies di UCITS lussemburghesi o come gestori di AIF lussemburghesi. La formulazione della norma sembra implicare che la CSSF sia chiamata ad una valutazione caso per caso, sulla base di criteri ancora non ben delineati. Non è chiaro, infatti, se e come la CSSF tratterà diversamente i gestori inglesi a seconda che gli AIF gestiti siano supervisionati dalla CSSF (come i SIF) oppure no (come i RAIF e gli SLP). Anche il relativo procedimento da seguire per il rilascio di tale autorizzazione non è ancora stato ancora definito.

Trattandosi in entrambi i casi di disegni di legge, dovranno seguire il consueto iter parlamentare e quindi potrebbero subire delle modifiche nel corso del relativo esame.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniersterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.